

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 15/12/2020

FATTO

Il ricorrente deduce di essere titolare di tre buoni fruttiferi della serie "O" e di avere appreso solamente di recente, in occasione della riscossione di altri titoli, che i tre titoli sarebbero stati liquidati a condizioni diverse, meno vantaggiose, da quelle della serie "O" di appartenenza.

Il ricorrente ritiene che non possa essere invocata l'avvenuta rettifica dei rendimenti a mezzo di apposito timbro sulla parte anteriore e posteriore dei titoli, perché l'intermediario non ha utilizzato i moduli della pregressa serie "P", ma quelli della ancora precedente serie "O" che erano già stati oggetto di timbrature variative e che, pertanto, avrebbero dovuto andare al macero. A conferma, produce un dispaccio della direzione dell'ente datato 30.5.1986 dove si avvisavano gli uffici di non usare buoni della serie "O" che fossero già stati timbrati "P", osservando che l'intermediario ha disatteso queste istruzioni rendendo il suo comportamento illecito e fonte di responsabilità.

In ogni caso, rileva ancora il ricorrente, le timbrature lasciavano inalterati i rendimenti dal 21° al 30° anno, cosicché deve trovare applicazione il principio sancito dalla sentenza n. 1379/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e devono avere prevalenza le condizioni riportate sui titoli, tutelando così la buona fede ed il legittimo affidamento del risparmiatore.

Il ricorrente sostiene inoltre che l'art. 173 del d.p.r. n. 157/1973 contempla due distinte fattispecie, e cioè quella (normale) rappresentata dai "buoni di nuova serie", emessi a



seguito di un apposito decreto ministeriale, i cui interessi devono essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, e la diversa ipotesi dei buoni i cui rendimenti vengono modificati da un successivo d.m. che estende i nuovi tassi alle precedenti serie; che i titoli oggetto della controversia appartengono alla prima fattispecie ed i rendimenti non hanno mai subito modifiche dopo la loro emissione; che, giacchè nell'art. 5 del d.m. del 13.6.1986 si prescriveva l'apposizione sul retro dei buoni "P" di un timbro che desse evidenza dei nuovi rendimenti della serie "Q", si doveva logicamente intendere buoni della serie "P" originari e non buoni della serie "O" già oggetto di correzioni con timbrature a inchiostro precedenti.

Su queste premesse, il ricorrente chiede che l'Arbitro *"accerti che gli importi dovuti ... alla presentazione degli originali dei buoni ... debbano essere i rendimenti rappresentati dal timbro Q/P per i primi venti anni dall'emissione, oltre alla rendita fissa dal 21° anno al 31 dicembre del trentesimo anno maturata e non variata, al loro di ritenute fiscali dovute"*.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- i buoni fruttiferi di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q";
- che, per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", sono stati utilizzati i moduli della serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal d.m. del 13.6.1986;
- che il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore;
- che il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco, individua i nuovi tassi d'interesse applicati.

DIRITTO

Oggetto della controversia sono tre buoni fruttiferi. Nella propria memoria, parte ricorrente chiede che l'intermediario, alla presentazione per l'incasso, riconosca i rendimenti della serie "O", quella di originaria appartenenza dei moduli utilizzati per l'emissione, nell'implicito presupposto che nessuno dei titoli sia stato ancora liquidato. Invero, dalla documentazione allegata al ricorso, si evince che almeno uno dei tre titoli è stato già incassato, per un controvalore inferiore a quello atteso.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio riguarda le condizioni di rimborso dei buoni oggetto del ricorso essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie "O" quando risultavano in collocamento i buoni della serie "Q". A seguito dell'emanazione del d.m. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie "Q", a decorrere dall'1.1.1987.

I buoni oggetto del ricorso risultano essere stati emessi in epoca successiva all'emanazione del predetto d.m. e, dunque, in un momento in cui sia la serie "O" che la serie "P" non erano più in corso.

Sui buoni è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il citato d.m., recante *“Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva infatti la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie “P” purché con l’apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie “Q/P”; l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e 13979/2007, ha confermato la posizione espressa con la propria precedente decisione n. 5674/2013, affermando il seguente principio di diritto: *“a) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della pubblica autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) l’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”*.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). ... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”*.

In relazione alla questione del possibile regime “ibrido” che si verrebbe così ad instaurare, la decisione del Collegio di Coordinamento precisa che, *“in quest’ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie “Q” per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie “P” per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”.

In applicazione del principio di diritto come sopra enunciato dal Collegio di Coordinamento, il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Sugli importi come sopra dovuti vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI